

E' in vigore il **Dlgs.8.11.21n.195 recepimento Direttiva Ue.1673/2018 Lotta al riciclaggio per il tramite del sistema sanzionatorio penale**. Da osservare che l'*Ordinamento italiano era già ampiamente conforme alle Normative europee e quindi il recepimento si è risolto in interventi di dettagli per estendere il campo di applicazione di Norme nazionali già esistenti*.

Il tema principale previsto dal **Dlgs.195/2021** è l'allargamento dell'ambito dei reati presupposto dei delitti di *ricettazione, riciclaggio di utilizzo di denaro di provenienza illegale ed autoriciclaggio* di cui agli **art.648-648bis-648ter-648ter1 Codice penale**; in questo ampliamento dei reati presupposto rientrano anche quelli di natura contravvenzionale (ovviamente entro certi limiti edittali) ed i reati di natura colposa.

Il **Dlgs.195/2021** ha introdotto, dunque i *reati presupposto di natura contravvenzionale (atto od omissione con cui si contravviene ad un precetto contenuto in una Norma giuridica e che, in genere, offende gli interessi amministrativi dello Stato)* con una rimodulazione delle pene come segue:

- Per il reato di ricettazione *da uno a quattro anni di reclusione e da 300 a 6mila euro di multa*;
- Per i reati di riciclaggio e reimpiego *da due a sei anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa*;
- Per la fattispecie delittuosa di auto riciclaggio *da uno a 4 anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa*.

Il **Legislatore** ha delimitato il campo dei reati contravvenzionali che formano presupposto dei reati di *ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio* limitandone la configurabilità di queste fattispecie solo quando i beni oggetti delle condotte siano provenienti da contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno od a 6 mesi nel minimo.

Vi è poi la modifica posta dal **Dlgs. 195/2021 art.1** all'**art.9 comma4 Codice penale** che estende ai reati di *ricettazione ed autoriciclaggio* la Norma derogatrice al *principio di territorialità della giurisdizione italiana* inserendo queste ipotesi delittuose tra le eccezioni espresse per le quali viene sempre prevista la punibilità secondo la *Legge italiana dei fatti commessi da un cittadino del nostro Paese all'estero, anche senza condizioni di procedibilità* ed in assenza del principio di *reciprocità*.